

Atto costitutivo di un'Associazione riconosciuta

Articolo 1

E costituita l'Associazione Ballando per le strade – Salerno, libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e ss. c.c., nonché del presente statuto.

Articolo 2

L'Associazione Ballando per le strade – Salerno persegue i seguenti scopi:

- Favorire il recupero alla collettività dei beni culturali quali musiche e danze della tradizione popolare multietnica, al fine di conservarne la memoria storica.
- Promuovere e mettere in atto attività di studio e ricerca della danza e della musica popolare multietnica, anche in collaborazione con altri enti e/o associazioni, finalizzate soprattutto alla conoscenza delle culture dei popoli che le esprimono.
- Promuovere attività di sensibilizzazione e divulgazione della danza e della musica popolare multietnica attraverso l'organizzazione di seminari e corsi di studio anche con ricercatori esterni, oppure attraverso la partecipazione ad eventi di animazione e socializzazione interculturale.
- Promuovere la cultura del benessere psico-fisico della persona ponendo attenzione al linguaggio del corpo come mezzo per far fluire il proprio mondo emozionale, per migliorare la consapevolezza corporea, la capacità espressiva e la conoscenza di sé e dell'altro.
- Promuovere la cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze, della tolleranza tra le culture, della pace e della convivenza civile.

Articolo 3

L'Associazione Ballando per le strade - Salerno, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani e adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Articolo 4

Sono soci ordinari dell'Associazione:

- persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Articolo 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri.

Articolo 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 8

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;

Articolo 11

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'Albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo della sede del relativo verbale.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 13

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Articolo 14



Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione <.....>. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;



- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;

Articolo 11

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'Albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo della sede del relativo verbale.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 13

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Articolo 14



Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione <.....>. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;



- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'Albo dell'Associazione.

Articolo 15

Il Presidente dura in carica a tempo indeterminato ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 16

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 17

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica 3 anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622.

Articolo 19

Ai soci compete il rimborso di tutte le spese varie regolarmente documentate al fine di poter raggiungere le finalità dell'associazione.

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

19.11.13

Il presidente

Antonio Ianni

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO

€ 224,00 al N° 1426

Esigibilità registrazione

Serie III°

Addebi...

19 FEB. 2014

L'Addetto
Antonio Ianni

